



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore [Estensore]
Prof. Avv. Claudio Colombo.....	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore

nella seduta del 30/06/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

La ricorrente, titolare di un conto corrente di corrispondenza, contesta il mancato pagamento di alcuni effetti cambiari da lei domiciliati presso l'intermediario, nonostante, alla scadenza dei titoli, il conto presentasse disponibilità largamente sufficienti al pagamento. Contesta altresì il comportamento della banca, che, lungi dall'inviarle qualsiasi avviso di pagamento, non si sarebbe nemmeno prontamente attivata per informarla del mancato pagamento e del successivo protesto dei titoli.

In particolare, la ricorrente espone che:

- per il pagamento di alcune forniture rilasciava 10 effetti cambiari ciascuno dell'importo di 250 euro e con scadenza mensile dal 31/05/10 al 28/02/11, domiciliandoli presso l'intermediario con il quale intratteneva un rapporto di conto corrente acceso in occasione della concessione di un finanziamento;



- su detto conto “ogni mese tempestivamente” provvedeva ad accreditare tramite bonifico dal suo conto corrente postale“ importi congrui per l'addebito delle singole rate di restituzione nonché RID e altri pagamenti vari, tra i quali gli effetti cambiari sopra indicati”;
- ad ottobre 2010, con suo “vivo stupore”, il fornitore gli intimava il pagamento delle prime 5 cambiali, “tutte protestate” e tornate insolute perché la banca domiciliataria dichiarava di non aver ricevuto nessuna disposizione di pagamento relativa ai titoli;
- provvedeva quindi prontamente ad “onorare in via breve i titoli e rimborsare le spese di protesto”;
- recatasi presso la filiale, dopo aver verificato che sul conto esistevano disponibilità largamente sufficienti a coprire l'ammontare dei titoli e che “la giacenza era stata tempestivamente e regolarmente aggiornata per consentire il pagamento degli stessi”, apprendeva con“viva sorpresa” dal direttore che avrebbe dovuto recarsi personalmente e mensilmente in agenzia per autorizzare per iscritto il pagamento di ciascuno degli effetti in questione, utilizzando l'apposito “avviso per pagamento” che a suo dire le sarebbe stato inviato ogni mese” e che la stessa dichiara invece di non aver mai ricevuto; in quell'occasione, avvicinandosi la scadenza del sesto titolo, le venne fatta firmare la relativa disposizione di pagamento;
- con lettera del 22/11/10 richiedeva di rilasciare un'autorizzazione di pagamento cumulativa per tutti i successivi effetti a favore del fornitore, ma la banca respingeva la richiesta, trattandosi di “un'operatività difforme da quanto previsto” dall'istituto di credito (cfr. all. 3, 4 e 4 bis);
- in occasione dell'avvicinarsi della scadenza della settima cambiale le sarebbe stato “imposto” di recarsi personalmente presso gli sportelli della banca, pur avendo fatto presente l'impossibilità di recarsi in tempo utile a Roma (presso la filiale dove esiste il conto);

- solo a partire dal mese successivo, avrebbe cominciato a ricevere regolarmente gli “avvisi di scadenza”, che provvedeva a firmare ed inviare alla banca tramite fax e raccomandata ;
- in relazione all'accaduto, la ricorrente si sarebbe attivata per cercare di ridurre il danno subito, almeno presso il Registro dei Protesti, pur nella consapevolezza di non poterlo ridurre “in modo significativo”, permanendo comunque le segnalazioni “in CRIF e in Banca d'Italia”.

Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, la ricorrente ribadisce le contestazioni nei confronti dell'intermediario, il quale:

- avrebbe omesso ogni informazione sull'asserito obbligo di autorizzazione da dare recandosi di persona prima di ogni scadenza in Agenzia;
- avrebbe omesso di inviare gli avvisi di pagamento dei titoli fino al momento nel quale - dopo cinque protesti levati a sua insaputa, mese per mese - il creditore ne ha chiesto il pagamento;
- non avrebbe avuto cura di informarla “magari anche soltanto con una telefonata, che dopo il primo tutti i successivi titoli andavano in protesto “per mancanza di istruzioni”, pur in presenza di ampie disponibilità sul conto.

Ciò premesso, la ricorrente chiede il risarcimento dei danni subiti, quantificati in 25.000 euro, comprensivi anche delle spese di protesto; al riguardo rileva come la “sciatteria operativa” della banca, nel procurarle “disonore commerciale”, avrebbe determinato la “conseguente impossibilità” di pagare i suoi fornitori “con le precedenti modalità”, visto che “nessuno le fa più credito”, nonché la completa cessazione delle forniture da parte del fornitore beneficiario delle cambiali protestate.

L'intermediario, dal canto suo, ha incentrato la propria difesa sulla mancanza di *“formale e specifica disposizione alla Banca di addebitare i titoli in esazione sul proprio conto corrente”*.

La banca evidenzia come tale autorizzazione non possa ritenersi implicita nella domiciliazione di pagamento presso i propri sportelli, indugiando sulla differenza tra le due figure.

L'intermediario, inoltre:

- ribadisce che “la natura stessa del rapporto di conto corrente di corrispondenza presuppone che nessuna operazione possa essere posta in essere senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del titolare del rapporto medesimo”;
- assicura che “la spedizione degli avvisi di scadenza degli effetti avviene sempre in maniera automatica e centralizzata” e, con riferimento al caso di specie, rileva come “la ricorrente avrebbe ben potuto verificare il mancato addebito, quanto meno, dei primi due effetti insoluti (scadenza 31/5/2010 e 30/6/2010) dall'estratto conto semestrale al 30/6/2010 inviato ai clienti entro i primi giorni del mese di luglio.

Nel ribadire la correttezza del suo operato, la banca chiede quindi il rigetto del ricorso perché infondato.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, sia pure nei limiti di cui appresso si dirà.

La ricostruzione dei fatti riportata nel ricorso non è stata contestata dalla banca ricorrente, la quale giustifica il mancato pagamento ed il conseguente invio al protesto degli effetti con la mancanza di una specifica e formale disposizione del cliente di addebitare in conto i relativi importi.



Si tratta di un'eccezione priva di pregio laddove si consideri che il conferimento di un mandato al pagamento di una o più cambiali non è soggetto a particolari vincoli di forma e ben può essere desunto sia dalla domiciliazione dell'effetto presso la banca, sia dalla predisposizione della provvista sul conto da parte del cliente (Cass. 31/10/2007, n. 22960); elementi che ricorrono entrambi nel caso di specie.

A ciò si aggiunga che le operazioni di pagamento di cui si discute s'inseriscono nell'ambito di un rapporto di conto corrente già avviato tra le parti, dal quale scaturivano precisi obblighi di diligenza e di protezione in capo alla banca ai sensi dell'art. 1375 c.c.. Infatti quest'ultima, per un verso, si era impegnata ad eseguire gli ordini di pagamento impartiti dal correntista a valere sul conto corrente a lui intestato; per altro verso, era tenuta a segnalare tempestivamente al cliente eventuali motivi ostativi alla esecuzione di tali ordini al fine di prevenire o di limitare le conseguenze dannose che da tale impedimento avrebbero potuto scaturire.

Nel caso che occupa, invece, la banca ha violato i doveri di diligenza sopra richiamati rifiutando il pagamento degli effetti domiciliati presso la sua dipendenza nonostante l'esistenza dei fondi a tal fine necessari sul conto del ricorrente, avviando gli stessi al protesto e omettendo di avvertire tempestivamente di ciò il cliente.

Trattandosi d'imprenditore commerciale, non par dubbio che la segnalazione in CAI e la iscrizione nel bollettino dei protesti abbia arrecato, oltre ad un evidente disagio e perdita di tempo, anche un danno alla reputazione del ricorrente, che come tale è certamente risarcibile, sebbene in misura ben più ridotta di quella indicata nel ricorso.

Pertanto, in considerazione di quanto precede, il Collegio ritiene di poter liquidare in via equitativa il danno subito dal ricorrente quantificandolo in complessivi euro 5.000,00 (cinquemilaeuro).



P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d' Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE